

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 12/2007

SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE, CONTRASSEGNO E MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI

Il presente documento reca lo schema di Regolamento attuativo delle disposizioni di cui agli articoli 127, comma 4 e 143, comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private e la relativa relazione di presentazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'Autorità entro il 19 novembre 2007 al seguente indirizzo di posta elettronica:
certificatocontrassegno@isvap.it

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità.

Roma, 18 ottobre 2007

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE, DEL CONTRASSEGNO E DEL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI) CAPO I (OBBLIGO DI ASSICURAZIONE) E CAPO IV (PROCEDURE LIQUIDATIVE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE PER LA PUBBLICA CONSULTAZIONE

Lo schema di Regolamento sottoposto alla procedura di pubblica consultazione reca le disposizioni di attuazione della disciplina relativa al certificato di assicurazione e al contrassegno e al modulo di denuncia di sinistro prevista nel titolo X, Capo I e Capo IV, del Codice delle assicurazioni private (di seguito "Codice").

In particolare, il Regolamento dà attuazione alle seguenti disposizioni:

- articolo 127, comma 4, riguardante le modalità di rilascio e le caratteristiche del certificato di assicurazione e del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti, nonché le modalità per l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione di tali documenti;
- articolo 143, comma 1, che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP del modulo standard per la denuncia di sinistro che i conducenti o proprietari dei veicoli coinvolti in un sinistro sono tenuti ad utilizzare.

Per la maggior parte degli aspetti il Regolamento reca il consolidamento della disciplina già dettata negli anni dalla normativa primaria (Leggi nn. 990/1969 e 39/1977) e secondaria (d.P.R. n. 973/1970, d.P.R. n. 45/1981 e Provvedimento ISVAP n. 2136/2002) con l'introduzione di limitate innovazioni, relativamente alle ulteriori informazioni che le imprese hanno facoltà di inserire nel certificato di assicurazione, in aggiunta al contenuto di legge, e ai documenti sostitutivi del certificato di assicurazione e del contrassegno, riconosciuti provvisoriamente equipollenti, per i quali è previsto un ampliamento a vantaggio del consumatore.

Il Regolamento si compone di quattro Capi.

Il Capo I contiene le fonti normative (articolo 1), la definizione delle espressioni usate (articolo 2) e l'individuazione dell'ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3).

Nel Capo II viene data attuazione all'articolo 127, comma 4 del Codice.

All'articolo 4 è stata ripresa la disposizione del comma 1 dell'articolo 127 del Codice in tema di valenza probatoria dell'assolvimento dell'obbligo assicurativo svolta dal certificato di assicurazione, precisando che ciò vale anche con riferimento ai natanti così da poter superare eventuali incertezze che dovessero derivare dal mancato richiamo espresso dei natanti stessi nella suddetta norma. Si richiama inoltre la vigente disposizione del Nuovo Codice della strada in tema di modalità di esposizione del contrassegno. In relazione a quest'ultimo, si è conservato a carico delle imprese l'obbligo di rilascio per tutte le categorie di veicoli e per i natanti. Ciò tenuto conto del fatto che la normativa vigente prevede in ogni caso l'obbligo per il conducente di avere con sé, oltre al certificato, anche il contrassegno, indipendentemente dall'obbligo di esposizione di quest'ultimo, non previsto per i natanti e per i motoveicoli. Viene, infatti, stabilito che, per poter circolare, il conducente del veicolo o del natante deve avere con sé il certificato di assicurazione ed il contrassegno – nei casi in cui per quest'ultimo non vi è obbligo di esposizione - ed è tenuto ad esibirli, insieme agli altri documenti di circolazione e di guida, a richiesta delle Autorità preposte. Tale ultima disposizione, mutuata dall'articolo 7, comma 6,

della legge 990/69, non è richiamata dall'articolo 127 del Codice, ma è tuttora vigente per effetto degli articoli 181 e 192 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e per effetto dell'articolo 41 del D. Lgs 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto).

Per quanto concerne gli organi accertatori è stata inserita una formulazione generica al fine di ricomprendervi anche i pubblici ufficiali preposti ai controlli sui natanti.

L'articolo 5 disciplina, in linea con l'articolo 15 del d.P.R. 973/70, il contenuto dei documenti assicurativi nel caso in cui l'obbligo di copertura sia assolto mediante la stipulazione di un contratto in coassicurazione.

L'articolo 6 disciplina le caratteristiche del certificato di assicurazione per i veicoli a motore, riproponendo, con i necessari adattamenti, i vigenti articoli 9, 12 e 13, comma 2, del d. P.R. 973/70.

In ordine alle singole indicazioni che devono essere contenute nel documento, è stato previsto, alla lettera a), l'indicazione degli estremi del provvedimento con il quale l'impresa è stata autorizzata allo svolgimento dell'attività assicurativa. Per ragioni sistematiche e di chiarezza, si è ritenuto di riproporre nel comma 2 la previsione contenuta nell'articolo 25, comma 5, del Codice in relazione alla necessità che il certificato di assicurazione, qualora rilasciato da un'impresa di assicurazione che opera in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, riporti anche le generalità e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri.

L'articolo 7 disciplina le caratteristiche del certificato di assicurazione per i natanti, in linea di continuità con il vigente articolo 10 del d. P.R. 973/70.

L'articolo 8, in materia di informazioni facoltative da inserire nel certificato di assicurazione, ripropone il vigente articolo 11 del d. P.R. 973/70. La norma è stata integrata con la precisazione che ulteriori informazioni possono essere previste dalle imprese purché le stesse siano rappresentate in separata sezione e siano di quantità e natura tali da non ingenerare confusione riguardo all'impresa di assicurazione che presta la copertura. Si tratta di una indicazione che l'Autorità ha avuto modo di fornire, in più occasioni, alle imprese, in relazione ad esigenze, ad esempio nel caso di conservazione di marchi o divisioni di prodotto, sorte a seguito di operazioni straordinarie,

L'articolo 9 disciplina le caratteristiche del contrassegno di assicurazione, prevedendo sia le indicazioni che devono essere contenute nel documento sia le caratteristiche tecniche e grafiche, in linea con quanto previsto dall'articolo 14 del d.P.R. 973/70.

L'articolo 10 in materia di veicoli circolanti con targa provvisoria e veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione ripropone il testo dell'articolo 17 del d.P.R. 973/70.

L'articolo 11 reca previsioni in materia di modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e dei documenti provvisoriamente equipollenti con cui è possibile circolare in attesa del rilascio del certificato e del contrassegno.

La norma dispone che i documenti assicurativi devono essere rilasciati al contraente contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il termine di cinque giorni. Nel caso di imprese che operano a distanza, i documenti stessi devono essere fatti pervenire al domicilio del contraente entro il medesimo termine.

Nel periodo tra il pagamento del premio ed il ricevimento dei documenti si prevede che l'adempimento dell'obbligo assicurativo sia provato con la quietanza di pagamento del premio rilasciata dall'impresa, anche nel caso in cui tale documentazione sia trasmessa al contraente mediante telefax o per via telematica.

Il pagamento del premio può altresì essere provvisoriamente provato con una dichiarazione rilasciata dall'impresa, ancorché trasmessa via telefax o telematica, il bollettino di conto corrente

postale o con l'ordine di bonifico bancario, a condizione che siano desumibili da tali documenti la denominazione dell'impresa e il numero di polizza.

In sostanza la norma, oltre ad ampliare il novero dei mezzi di trasmissione al contraente della documentazione provvisoriamente equipollente, formalizzando, peraltro, una prassi già in uso, introduce una novità di particolare rilevanza per l'assicurato, consentendo la possibilità di provare l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di assicurazione anche attraverso la temporanea esposizione delle ricevute di pagamento. In caso di controllo da parte degli organi accertatori e a richiesta di questi ultimi, l'assicurato potrà comprovare l'effettività del pagamento mediante successiva esibizione del certificato e del contrassegno nel frattempo ricevuti da parte dell'impresa di assicurazione.

I documenti provvisoriamente equipollenti devono essere applicati sul veicolo, ovvero conservati dal conducente.

Al riguardo, considerati il carattere innovativo di tale disposizione nonché la sua rilevanza per i consumatori e per gli organi accertatori, si ritiene particolarmente importante acquisire specifiche valutazioni in ordine alla soluzione proposta.

L'articolo 12 disciplina le modalità di rilascio di duplicati dei documenti assicurativi nelle ipotesi di smarrimento, sottrazione o deterioramento.

Il Capo III dà attuazione all'articolo 143 del Codice il quale prescrive che nel caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP.

In particolare l'articolo 13 dispone che, in caso di sinistro tra veicoli a motore, si debba utilizzare il modulo di denuncia predisposto dalle imprese secondo il modello riportato in allegato al Regolamento. Tale modello riproduce quello attualmente in vigore, approvato con Provvedimento ISVAP n. 2136 del 13 dicembre 2002, salvo gli opportuni adattamenti dei riferimenti normativi. Nelle Istruzioni per l'impiego del modulo, allegate al regolamento, è stato inserito il riferimento alla procedura di risarcimento diretto del danno di cui agli articoli 149 e 150 del Codice ed al d.P.R. 254/2006.

L'articolo 14 prevede che, in caso di incidente nel quale siano coinvolti veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri, per agevolare la circolazione internazionale dei veicoli a motore, l'obbligo di denuncia di sinistro può essere adempiuto anche utilizzando moduli rilasciati da imprese di assicurazione estere, purché conformi al modello di cui all'articolo 13.

L'articolo 15 prevede l'obbligo per l'impresa di consegnare al contraente un esemplare del modulo di denuncia in occasione della stipula o del rinnovo della contratto, nonché in occasione di ogni denuncia di sinistro. La disposizione recupera il disposto dell'articolo 14 del d.P.R. 45/81.

L'articolo 16 prescrive che al modulo di cui all'articolo 13 è aggiunto un foglio, redatto secondo lo schema allegato al Regolamento, contenente ulteriori informazioni relative al sinistro, ciò al fine di agevolare la raccolta delle informazioni necessarie per alimentare la banca dati dei sinistri istituita presso l'ISVAP ai sensi dell'articolo 135 del Codice. Si prevede tuttavia che il modulo di denuncia mantiene i propri effetti anche in assenza delle ulteriori informazioni richieste dal foglio aggiuntivo.

Il Capo IV reca le disposizioni finali

* * *

Un'analisi degli effetti della regolamentazione sopra delineata sui soggetti destinatari, svolta alla luce dei principi di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, induce a ritenere che le norme regolamentari non avranno un impatto di particolare rilievo sulle imprese. Come si è accennato, infatti, per la maggior parte degli aspetti si tratta di un consolidamento della disciplina già dettata negli anni dalla normativa primaria e regolamentare.

Nei confronti dei consumatori un considerevole effetto positivo potrà derivare dall'ampliamento dei documenti provvisoriamente equipollenti con cui è possibile circolare in attesa del certificato e del contrassegno. Ciò consentirà un quadro di maggior certezza giuridica, a beneficio anche degli organi preposti all'accertamento del rispetto degli obblighi di circolazione.

TESTO REGOLAMENTARE

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE, DEL CONTRASSEGNO E DEL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI) CAPO I (OBBLIGO DI ASSICURAZIONE) E CAPO IV (PROCEDURE LIQUIDATIVE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazione ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;

CONSIDERATA l'opportunità di determinare il contenuto del modulo di denuncia di sinistro in conformità con i corrispondenti documenti adottati in altri Paesi dell'Unione europea, per agevolare la circolazione internazionale dei veicoli a motore consentendo, in determinati casi, l'utilizzo di tali documenti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 143 del Codice delle Assicurazioni Private;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

Capo I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Capo II - Certificato di assicurazione e contrassegno

Sezione I – Disposizioni comuni

- Art. 4 (Documenti probatori dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione)
- Art. 5 (Contratti assunti in coassicurazione)

Sezione II – Certificato di assicurazione

- Art. 6 (Caratteristiche del certificato di assicurazione per i veicoli a motore)
- Art. 7 (Caratteristiche del certificato di assicurazione per i natanti)
- Art. 8 (Informazioni facoltative)

Sezione III – Contrassegno

- Art. 9 (Caratteristiche del contrassegno)

Sezione IV – Disposizioni speciali

- Art. 10 (Veicoli circolanti con targa provvisoria e veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione)

Sezione V – Modalità di rilascio dei documenti

- Art. 11 (Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti provvisoriamente equipollenti)
- Art. 12 (Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione e del contrassegno)

Capo III – Denuncia di sinistro

- Art. 13 (Modulo di denuncia di sinistro)
- Art. 14 (Veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri. Uso di modulo di denuncia di sinistro rilasciato da impresa di assicurazione estera)
- Art. 15 (Consegna da parte dell'impresa di assicurazione del modulo di denuncia di sinistro)
- Art. 16 (Altre informazioni)

Capo IV – Disposizioni finali

- Art. 17 (Abrogazioni)
- Art. 18 (Pubblicazione)
- Art. 19 (Entrata in vigore)

Elenco degli Allegati

- Allegato 1 (Descrizione del modello di contrassegno)
- Allegato 2 (Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro)

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 127, comma 4 e 143, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - b) “coassicuratrice delegataria” o “impresa delegataria”: l’impresa che ha sottoscritto un contratto in coassicurazione ai sensi dell’articolo 1911 del codice civile e che ha ricevuto delega dalle altre coassicuratrici per curare la gestione del contratto per conto e nell’interesse delle stesse;
 - c) “contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
 - d) “contratto in coassicurazione”: il contratto relativo all’assicurazione di cui alla lettera a) sottoscritto, ai sensi dell’articolo 1911 del codice civile, da più imprese di cui alla lettera f), ciascuna per una quota determinata di rischio;
 - e) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Private;
 - f) “natanti per i quali vi sia obbligo di assicurazione”: i natanti di cui all’articolo 123 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, soggetti all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi per i rischi del ramo 12, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all’articolo 2, comma 3, del medesimo decreto;
 - g) “rimorchi”: i veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli e dai filoveicoli con esclusione degli autosnodati ai sensi dell’articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - h) “semirimorchi”: i veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all’unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - i) “Stati esteri”: gli Stati membri dell’Unione europea o gli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, nonché gli Stati terzi;
 - l) “tecniche di vendita a distanza”: qualunque tecnica di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea dell’impresa e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi del ramo r.c.auto;
 - m) “veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione”: i veicoli a motore di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, soggetti all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi per i rischi del

ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonché alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitate in Italia all'esercizio dei rami 10 (esclusa la responsabilità del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

CAPO II
Certificato di assicurazione e contrassegno

Sezione I – Disposizioni comuni

Art. 4
(Documenti probatori dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione)

1. L'adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è comprovato da apposito certificato di assicurazione rilasciato dall'impresa di assicurazione o, in caso di contratto assunto in coassicurazione, dalla coassicuratrice delegataria.
2. Il contrassegno, consegnato dall'impresa di assicurazione all'atto del rilascio del certificato di assicurazione, è applicato sul veicolo a motore, sul rimorchio e sul semirimorchio cui l'assicurazione si riferisce, nei modi stabiliti dall'articolo 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Per poter circolare, il conducente del veicolo o del natante ha con sé il certificato di assicurazione e il contrassegno e li esibisce, insieme agli altri documenti di circolazione e di guida, a richiesta degli organi preposti.

Art. 5
(Contratti assunti in coassicurazione)

1. Qualora l'obbligo di assicurazione sia adempiuto mediante la stipulazione di un contratto in coassicurazione, se le imprese coassicuratrici si sono obbligate in solido anziché in proporzione della rispettiva quota ed è stata individuata una coassicuratrice delegataria, sul certificato di assicurazione è indicata la denominazione sociale della sola delegataria, con la indicazione che il contratto è concluso in coassicurazione. Se le imprese coassicuratrici non si sono obbligate in solido e quindi rispondono ciascuna in proporzione della rispettiva quota di rischi assunta, sul certificato di assicurazione sono indicate le denominazioni sociali di tutte le imprese coassicuratrici.
2. Nel contrassegno può, in ogni caso, essere indicata la sola impresa delegataria.

Sezione II – Certificato di assicurazione

Art. 6

(Caratteristiche del certificato di assicurazione per i veicoli a motore)

1. Per i veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione il certificato di assicurazione contiene le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione e sede dell'impresa di assicurazione, estremi del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'attività assicurativa nel ramo 10 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto e le altre indicazioni prescritte dall'articolo 2250 del codice civile;
 - b) nome, ovvero denominazione o ragione sociale o ditta, e domicilio o sede del contraente;
 - c) tipo del veicolo;
 - d) dati della targa o, quando questa non sia prescritta, dati di identificazione del telaio e del motore;
 - e) periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio;
 - f) numero del contratto di assicurazione;
 - g) firma del legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o dell'intermediario iscritto nella sezione A del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto dalla stessa autorizzato a concludere il contratto cui il certificato si riferisce;
 - h) generalità e indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri, nel caso in cui il certificato di assicurazione sia rilasciato da un'impresa di assicurazione che opera in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi.
2. Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica. 24 novembre 2001, n. 474 contiene, in sostituzione dei dati indicati al comma 1, lettera d), i dati della targa di prova.
1. Per i veicoli con rimorchio sono rilasciati certificati di assicurazione distinti per la motrice e il rimorchio.

Art. 7

(Caratteristiche del certificato di assicurazione per i natanti)

1. Per i natanti per i quali vi sia obbligo di assicurazione, il certificato di assicurazione contiene le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), e), f), g) e h), nonché quelle della potenza del motore e dei dati di iscrizione o registrazione del natante o, se questo non è soggetto ad obbligo di iscrizione o di registrazione, del marchio e del numero del motore risultanti dall'apposito certificato rilasciato a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 8

(Informazioni facoltative)

1. Le imprese riportano eventuali informazioni ulteriori rispetto a quelle previste nell'articolo 6, comma 1 e nell'articolo 7 in apposita distinta sezione del certificato di assicurazione, in numero e secondo modalità tali da non ingenerare confusione in ordine alla denominazione e sede dell'impresa di assicurazione che presta la garanzia.

Sezione III – Contrassegno

Art. 9

(Caratteristiche del contrassegno)

1. Il contrassegno è predisposto in conformità al modello di cui all'allegato 1 e contiene le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione dell'impresa di assicurazione;
 - b) dati della targa per i veicoli a motore ed i rimorchi; dati di iscrizione o, in mancanza, marchio e numero del motore per i natanti. Per i veicoli con targa di prova sono indicati i dati di detta targa. Per i veicoli per i quali non è prescritta la targa di riconoscimento sono indicati i dati di identificazione del telaio e del motore;
 - c) tipo del veicolo a motore o del natante, salvo, per quest'ultimo, il caso in cui l'assicurazione è stipulata con riferimento al motore amovibile di cui all'articolo 123 del decreto;
 - d) giorno, mese ed anno di scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e);
 - e) firma del legale rappresentante dell'impresa di assicurazione;
 - f) generalità e indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri nel caso in cui il contrassegno sia rilasciato da un'impresa di assicurazione che opera in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi.
2. Per i rimorchi e i semirimorchi è rilasciato un contrassegno distinto da quello relativo alla motrice.

Sezione IV – Disposizioni speciali

Art. 10

(Veicoli circolanti con targa provvisoria e veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione)

1. L'assicurazione, per i veicoli che circolano muniti di targa provvisoria, può essere stipulata con durata corrispondente al periodo di validità del foglio di via.
2. Le imprese di assicurazione hanno facoltà di stipulare assicurazioni provvisorie, a particolari condizioni di polizza e di tariffa, di durata non superiore a cinque giorni e non rinnovabile, per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione.
3. Nei casi di cui al comma 2 le imprese rilasciano un attestato con l'indicazione degli elementi idonei all'identificazione del veicolo e del periodo di validità dell'assicurazione. L'attestato deve essere applicato sul veicolo cui si riferisce con le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2.

Sezione V - Modalità di rilascio dei documenti

Art. 11

(Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e del contrassegno e documenti provvisoriamente equipollenti)

1. A norma dell'articolo 127, comma 3, del decreto, il certificato di assicurazione e il contrassegno sono rilasciati al contraente, a cura e spese delle imprese di assicurazione, contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il termine di cinque giorni. Nel caso di imprese che operano con tecniche di vendita a distanza, i suddetti documenti sono fatti pervenire al domicilio del contraente entro il medesimo termine.
2. Durante il periodo di cui al comma 1 l'adempimento dell'obbligo dell'assicurazione è provato con la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall'impresa di assicurazione, e ciò anche nel caso in cui la stessa sia trasmessa mediante telefax o per via telematica. In assenza della quietanza l'obbligo dell'assicurazione è provato con una dichiarazione rilasciata dall'impresa, e ciò anche nel caso in cui la stessa sia trasmessa mediante telefax o per via telematica, ovvero con il bollettino di conto corrente postale o con l'ordine di bonifico bancario, sempre che da essi siano desumibili la denominazione dell'impresa e il numero della polizza, salva la possibilità di comprovare successivamente, a richiesta degli organi accertatori, l'effettività del pagamento mediante esibizione del certificato e del contrassegno nel frattempo ricevuti ai sensi del comma 1.
3. I documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 2 sono applicati sul veicolo al quale si riferiscono con le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2, ovvero conservato ai sensi e per le finalità di cui all'art. 4, comma 3.

Si ritiene che la soluzione proposta contemperi le esigenze di agevolare la prova dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione ampliando gli strumenti a disposizione del consumatore con la necessità di effettuare i previsti controlli da parti degli organi accertatori in ordine alla veridicità ed alla effettività del pagamento del premio?

Art. 12

(Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione e del contrassegno)

1. Le imprese di assicurazione rilasciano, su richiesta e a spese del contraente, un duplicato del certificato di assicurazione e del contrassegno nel caso in cui essi si siano accidentalmente deteriorati, siano stati sottratti o smarriti o non siano più nella disponibilità del contraente per qualsiasi altra causa.
2. Nel caso di accidentale deterioramento, il contraente restituisce all'impresa il certificato di assicurazione e il contrassegno deteriorato.
3. Nel caso di sottrazione, smarrimento o nel caso in cui i documenti di cui al comma 1 non siano più nella disponibilità del contraente per altra causa, il contraente fornisce all'impresa la prova di avere denunciato il fatto alla competente autorità.
4. Il rilascio del duplicato è annotato sull'esemplare del contratto di assicurazione in possesso dell'impresa di assicurazione. Sul certificato di assicurazione e sul contrassegno è apposta con caratteri di colore rosso l'indicazione «duplicato».

CAPO III - Denuncia di sinistro

Art. 13

(Modulo di denuncia di sinistro)

1. Il modulo di denuncia da utilizzare in caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione è redatto secondo il modello riportato nell'allegato 2 (Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro)

Art. 14

(Veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri. Modulo di denuncia di sinistro rilasciato da impresa di assicurazione estera)

1. Nel caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione nel quale siano coinvolti veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente in Italia, l'obbligo di denuncia di sinistro può essere adempiuto anche utilizzando moduli rilasciati da imprese di assicurazione estere purché conformi al modello di cui all'articolo 13.

Art. 15

(Consegna da parte dell'impresa di assicurazione del modulo di denuncia di sinistro)

1. Le imprese consegnano al contraente un esemplare del modulo di denuncia in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto unitamente al certificato di assicurazione ed al contrassegno, nonché in occasione di ogni denuncia di sinistro.

Art. 16

(Altre informazioni)

1. Al modulo di cui all'articolo 13 è aggiunto un foglio, predisposto secondo lo schema indicato nell'allegato 2 (Altre Informazioni), contenente ulteriori informazioni inerenti ai sinistri, necessarie per alimentare la banca dati dei sinistri istituita presso l'ISVAP ai sensi dell'articolo 135 del decreto.
2. Il modulo di denuncia di cui all'articolo 13 mantiene gli effetti previsti dal decreto anche in assenza delle altre informazioni richieste con il foglio aggiuntivo.

CAPO IV Disposizioni finali

Art. 17

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il Provvedimento ISVAP n. 2136 del 13 dicembre 2002.

Art. 18
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2008.

ALLEGATO 1 - Descrizione del modello di contrassegno

Il contrassegno di cui all'articolo 127, comma 3 del decreto ed all'articolo 8 del presente Regolamento ha forma rettangolare, delle seguenti dimensioni, giusta il fac-simile in basso riprodotto:

larghezza mm. 80; lunghezza mm. 76 (pari a 3 pollici).

Esso comprende una fascia bianca di mm. 3, sui lati di mm. 76 e di mm. 6, sui lati di mm. 80.

La stampa è in litografia su carta del peso di gr. 70 al metro quadrato.

I colori di stampa devono essere resistenti all'esposizione solare e così distribuiti:

Fregio - colore blu la parte esterna, colore terra di Siena la parte interna;

Fondo - colore giallino;

Testo - colore nero.

Le zone destinate ad essere completate con i dati richiesti debbono essere stampate in millerighe, tipo assegno bancario.

L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE

TARCA VEICOLO O DATI NATANTE

TIPO DEL VEICOLO

GIORNO MESE ANNO

SCADENZA PERIODO ASSICURATIVO

FIRMA DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO DEL MODULO

1. Il presente modulo deve, a norma dell'art. 143 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private, essere utilizzato per denunciare il sinistro al proprio assicuratore nel caso di scontro con altro veicolo a motore.
2. Il presente modulo può anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dagli articoli 148 e 149 del Codice delle assicurazioni private citato al n. 1: a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sarà presentata all'assicuratore del responsabile ovvero al proprio assicuratore qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto di cui allo stesso art. 149 del Codice delle assicurazioni private e al D.P.R. n. 254 del 2006.
3. Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure 2 moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti 3 veicoli, e così via). Il modulo può essere fornito da una qualsiasi delle parti. Se il modulo è sottoscritto anche dall'altro conducente esso vale come constatazione amichevole di incidente e produce gli effetti di cui all'art. 148, primo comma, del Codice delle assicurazioni private e all'art. 8, secondo comma, lettera c), del D.P.R. n. 254 del 2006.
4. Nel compilare il modulo ricordare:
 - di servirsi per rispondere alle domande:
 - a) n. 6 e 8 del questionario, dei documenti di assicurazione (Certificato o Carta verde);
 - b) n. 9 del questionario, della propria patente di guida;
 - al n. 10, di indicare con precisione sulla sagoma del veicolo ivi riprodotta il punto di urto iniziale;
 - al n. 12, di apporre una croce (X) nelle sole caselle nelle quali sono indicate le circostanze dell'incidente e di indicare il numero totale delle caselle così segnate;
 - al n. 13, di redigere un grafico del sinistro.
5. Nel caso in cui il conducente dell'altro veicolo non accetti di sottoscrivere anch'egli il modulo, si dovrà compilare integralmente il modulo stesso per la parte relativa al proprio veicolo (veicolo A), mentre per la parte relativa al veicolo della controparte (veicolo B) sarà sufficiente rispondere alla domanda n. 7 ed indicare al n. 8 la denominazione della Compagnia di assicurazione. Ove possibile rispondere anche alle altre domande.
6. Completare le informazioni di cui ha bisogno l'assicuratore compilando il modulo anche sul retro ed il foglio "altre informazioni".
7. Se l'altro conducente è in possesso di un modulo redatto in lingua diversa, potrà essere utilizzato anche detto modulo, purchè conforme al presente.